



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 222 DEL 22/10/2009

Oggetto: RICORSO AL T.A.R. PER LA PUGLIA SEDE DI BARI D.P. F.L. CONTRO COMUNE DI MONTE S. ANGELO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.

L'anno duemilanove, addì ventidue del mese di ottobre alle ore 17.00, nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo.

In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. Andrea Ciliberti e nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
CILIBERTI DOTT. ANDREA	SINDACO	SI
DI BARI Prof. Donato	Vice Sindaco	SI
CIUFFREDA Sig. Domenico	Assessore	NO
GRANATIERO Dott. Giovanni	Assessore	NO
DI IASIO Ing. Antonio	Assessore	SI
LAURIOLA Arch. Andrea	Assessore	SI
FEROSI Avv. Michele	Assessore	SI
TARONNA Sig. Donato	Assessore	SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Michele Campanelli (art. 97, comma 4° lett. a) - T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco sottopone l'argomento indicato in oggetto all'approvazione della Giunta comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 14/10/2009

RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio lo Russo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 22/10/2009

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale Rinaldi



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso giurisdizionale amministrativo notificato il 7. 10. 2009 e acquisito al protocollo del Comune in pari data al n. 11423, dal dott. F.I. di P. rappresentato e difeso dall'avv. to Girolamo Arciuolo contro il Comune di Monte Sant'Angelo (Fg) in persona del Sindaco pro-tempore, presentato al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Puglia sede di BARI:

- 1 - per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione n. 879 del 3. 9. 2009, a firma del Segretario comunale dott. Michele Campanelli, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Personale del predetto Ente, con la quale è stato indetto il " Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, a sei posti di agente di polizia municipale, categoria professionale C, posizione economica C1, di cui al C.C.N.L. del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 1° aprile 1999, con riserva di un posto a favore dei militari di cui all'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" nonché dell'annullamento previa sospensiva del Bando medesimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi n. 73 del 22. 9. 2009, p. 21, con scadenza fissata per il 21 ottobre, oltre che di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale;

SENTITO il Responsabile del Servizio Personale il quale riferisce che è opportuno e necessario procedere alla nomina di un legale affinché venga tutelata la posizione del Comune di Monte Sant'Angelo perché infondate in fatto ed in diritto appaiono le motivazioni addotte nel ricorso di avversa parte;

RITENUTO dover procedere all'adozione del presente atto onde evitare provvedimenti sfavorevoli per l'Ente in caso di contumacia;

SENTITO il Responsabile del Settore Affari generali dott. Antonio Lo Russo il quale, pur esprimendo parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, fa rilevare che, a suo personale giudizio, dalla lettura del ricorso notificato e dall'esame delle argomentazioni in esso addotte da parte ricorrente, ritiene opportuno consigliare, nell'interesse superiore dell'Ente, che vengano adottati provvedimenti in autotutela tali da evitare la costituzione in giudizio e, quindi, aggravio di spesa per il Comune e rischio di soccombenza;

CONSIDERATO che il Segretario generale, nella qualità di Responsabile del Servizio personale, fa rilevare che quanto affermato dal responsabile del Settore Affari generali alla Giunta comunale debba essere disatteso giacché, per esplicita ammissione tale consigliere si fonda sulla mera lettura delle motivazioni di parte ricorrente senza che risulti né alcuna valutazione delle motivazioni del Servizio personale; né non tiene conto che l'interesse dell'Ente esplicitato negli atti di programmazione del personale e, inoltre, il consiglio stesso anticipa l'esito del giudizio, che allo stato è incerto. Nel merito si deve considerare che la decisione del Servizio personale si fonda sul rilievo per cui il regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 11/2004, recante: "Rideterminazione della dotazione organica - art. 34 della legge 27. 12. 2002, n. 289 modifica del regolamento organizzazione uffici e servizi", che contiene anche le norme sull'accesso all'impiego valevoli per questo Ente, non prevede e, dunque, non disciplina l'assunzione per mobilità. Tale scelta è stata confermata in sede di Programmazione triennale del fabbisogno del personale, adottata deliberazione della G.C. n. 154/2009 che ha esplicitato la scelta della selezione pubblica per la copertura dei sei posti di agente di Polizia municipale. Ad ulteriore e assorbente supporto della determinazione del Servizio personale si deve tenere anche conto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale del T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 23 marzo 2007, n. 805, l'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 non ha natura inderogabile (cfr. T.a.r. Toscana 9.7.2009, sez. I, n. 1212) ma va interpretato nel senso che le procedure di mobilità ivi previste debbano precedere l'indizione delle procedure concorsuali (interne ed esterne) finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, soltanto se l'amministrazione intenda farvi ricorso;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole espresso dal Responsabile Settore Programmazione e bilancio in ordine alla regolarità contabile e relativa copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione n. 70/2002 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

VISTI:

- il D. Lgs. del 18. 8. 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 34, n. 4, che così recita: “spettano alla Giunta l'autorizzazione ad introdurre o resistere ad una azione giudiziaria e la nomina del difensore”;
- le deliberazioni della Giunta comunale del 30. 6. 2009, n. 156 di assegnazione delle risorse economiche ai Settori e la successiva del 28. 8. 2009, n.195 di modifica della precedente,

con voti favorevoli unanimi resi e verificati come per legge,

DELIBERA

1. di costituirsi, in persona del Sindaco *pro-tempore*, dinanzi al T.A.R. per la Puglia sede di Bari nel giudizio promosso con ricorso dal dott. F.L. di P. per la difesa degli interessi del Comune di Monte Sant'Angelo;
2. di nominare l'avv. MASTROPIERRO Corrado con studio in Molfetta (Ba), via C. Boccardi, n. 1/D, iscritto all'albo degli avvocati di Trani, difensore del Comune di Monte Sant'Angelo, il quale sottoscriverà l'apposita convenzione per accettazione dell'incarico;
3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato in favore del succitato professionista;
4. di destinare, a tal fine la somma di euro 4.047,00 da imputare al Cap. Pro. 124 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti “ del bilancio 2009;
5. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari generali, dott. Antonio lo Russo, di provvedere ad assumere impegno della spesa di euro 4.047,00 relativa, in via presuntiva, al presente contenzioso in esecuzione di quanto riportato in premessa e a liquidare le parcelle del legale incaricato;
6. di trasmettere copia della presente all'avv. Mastropiero Corrado, con studio in Molfetta, via C. Boccardi n. 1/D;

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTO sussistere l'urgenza di provvedere al fine della tempestiva costituzione in giudizio onde evitare aggravio di spese all'Ente;

VISTO l'art. 134, n. 4, del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai componenti presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. Andrea Ciliberti

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi, la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà per quindici giorni.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. del, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli